



COMUNE DI AMANTEA

Provincia di Cosenza

Ordinanze Sindacali

N. 49 del 11-09-2026

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA IN RELAZIONE ALLE ELEVATE TEMPERATURE ATMOSFERICHE - SOSPENSIONE ANTICIPATA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE ALLE ORE 11:30 A PARTIRE DALLA DATA DI INIZIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2026-2027 E FINO A NUOVA DISPOSIZIONE.

IL SINDACO

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), e in particolare gli artt. 50 e 54 che attribuiscono al Sindaco il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti a tutela della pubblica incolumità;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che all'art. 139 attribuisce ai Sindaci la competenza ad emanare ordinanze di sospensione delle attività didattiche per casi gravi e urgenti;

CONSIDERATO che gli edifici scolastici presenti sul territorio comunale, per caratteristiche strutturali, non sono attualmente dotati di idonei impianti di climatizzazione o sistemi di raffrescamento adeguati a fronteggiare temperature estreme di tale entità;

CONSIDERATO CHE:

- è necessario adottare misure preventive e temporanee volte a ridurre l'esposizione degli alunni alle condizioni di calore più intenso;
- la permanenza nelle aule nelle ore successive alle 11:30, in presenza di temperature elevate e di insufficiente ricambio d'aria o raffrescamento, può aggravare le condizioni di disagio termico;
- il termine anticipato delle attività scolastiche costituisce una misura organizzativa proporzionata e idonea a perseguire la finalità di tutela della salute pubblica;
- sussistono, pertanto, i presupposti per l'adozione di un provvedimento contingibile e urgente, limitatamente al periodo di effettiva persistenza delle condizioni climatiche critiche;

RITENUTO necessario disporre, in via precauzionale, il termine anticipato delle attività didattiche alle ore 11:30, al fine di tutelare la salute degli alunni e del personale scolastico;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI in particolare gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.M. 5 agosto 2008 (incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 09 agosto 2008, n. 187;

ORDINA

la sospensione anticipata delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle istituzioni educative ricadenti nel territorio del Comune di Amantea alle ore 11:30, a partire dalla data di inizio dell'anno scolastico 2026-2027 e fino a nuova disposizione;

La disposizione si applica alle istituzioni scolastiche, nonché agli eventuali servizi educativi per l'infanzia, secondo le modalità organizzative definite dai rispettivi dirigenti scolastici e gestori.

Restano ferme le competenze dei dirigenti scolastici in materia di organizzazione del servizio, vigilanza sugli alunni e adempimenti connessi alla sicurezza.

DISPONE

Che i dirigenti scolastici diano immediata comunicazione del presente provvedimento alle famiglie degli alunni e al personale scolastico.

Le istituzioni scolastiche devono provvedere a organizzare le modalità di uscita anticipata, assicurando la necessaria vigilanza sugli alunni fino al termine delle attività e alla riconsegna agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti autorizzati.

Restano ferme le eventuali disposizioni regionali, statali o delle autorità sanitarie competenti in materia di prevenzione degli effetti delle ondate di calore.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio comunale on-line ed è immediatamente esecutiva. Il presente provvedimento viene trasmesso:

- Al Sig. Prefetto di Cosenza;
- Alla Compagnia dei Carabinieri;
- Al Sig. Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria;
- Al Sig. Presidente della Provincia di Cosenza;
- Ai Dirigenti Scolastici delle scuole del territorio comunale;
- Al Comandante del Corpo della Polizia Municipale di Amantea;

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente provvedimento. Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Calabria entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Amantea, 11-09-2026

IL SINDACO
DOTT. VINCENZO PELLEGRINO